



MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sintesi DL Rilancio > art. 229*

L'articolo definisce le nuove misure per incentivare la mobilità sostenibile a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

BUONO MOBILITÀ

Modifica le precedenti Misure sulla qualità dell'aria (L.141/2019) aumentando di 50 milioni le somme disponibili per l'acquisto di biciclette a altri mezzi e servizi per la mobilità sostenibile, portandole a 120 milioni, e introduce due meccanismi di finanziamento.

Il primo, completamente nuovo, consente ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di ottenere un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, segway, hoverboard e monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale) o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi i servizi con uso di autovetture.

Il secondo recupera la precedente norma consentendo ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi delle Direttive Europee sulle emissioni inquinanti, che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di ottenere un "buono mobilità", cumulabile al precedente, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo, rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Modalità e termini per l'erogazione del "buono mobilità" verranno definiti con apposito decreto. Inoltre, sempre nell'ambito delle Misure sulla qualità dell'aria (L.141/2019), estende il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di "corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale", consentendone l'utilizzo anche per "piste ciclabili".

*Sintesi DL Rilancio (**Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34**) pubblicato in Gazzetta Ufficiale

MODIFICHE al CODICE DELLA STRADA

L'articolo dispone alcune modifiche al Codice della Strada a favore della mobilità sostenibile.

Introduce la definizione di "**Casa avanzata**", una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Consente ai Comuni di realizzare, negli incroci semaforizzati, a seguito di valutazione delle condizioni di sicurezza, un apposito spazio destinato alle biciclette e agli altri mezzi assimilati ed esteso a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari ad almeno 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari ad almeno 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'incrocio.



Introduce la definizione di "**Corsia ciclabile**", con destinazione alla circolazione delle biciclette e dei monopattini, da realizzarsi nella parte longitudinale posta a destra della carreggiata, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permetterne la circolazione nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo della bicicletta.

PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO

Dispone l'obbligo - da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti (allargando il precedente ambito di applicazione) ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti - di predisporre il piano degli spostamenti casa-lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché la nomina del **responsabile della mobilità aziendale (mobility manager)**, rendendoli facoltativi per le imprese e le amministrazioni non obbligate.

L'articolo prevede infine che le modalità di redazione del piano e di nomina e la regolamentazione del mobility manager siano definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, precisando che si dovrà comunque procedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.